

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/398 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'inclusione dell'Ungheria nell'elenco degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2015) 718]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi nell'Unione di animali delle specie bovina e suina. L'articolo 9 di tale direttiva fissa i criteri per l'approvazione dei programmi nazionali obbligatori di lotta contro determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. L'articolo 10 di tale direttiva stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui la malattia di Aujeszky, esso è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata.
- (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli scambi di suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla malattia di Aujeszky.
- (3) L'allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione. L'allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni che applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (4) L'Ungheria figura attualmente nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE come Stato membro in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (5) L'Ungheria ha presentato la documentazione a sostegno della sua richiesta di essere dichiarata indenne dalla malattia di Aujeszky.
- (6) A seguito della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Ungheria risulta opportuno che tale paese non figuri più nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE, bensì in quello dell'allegato I di tale decisione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/UE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).